



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 08
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di PRIMA convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: Art. 170 e 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.: approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e del Bilancio di previsione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e relativi allegati.

L'anno **duemilaventidue** addì **dieci** del mese di febbraio alle ore 20.33 nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Partecipano i signori

FRANCO BAZZOLI Sindaco

AMISTADI ANDREA

ANDREOLI DAVIDE

BAZZOLI IVAN

BIANCHI LUIGI BRUNO

BONAZZA SANDRO

BONAZZA VALERIO

BONENTI GIUSEPPE

GIOVANNINI ADRIANO

MAZZOCCHI AMEDEO

MOLINARI SUSAN

MUSSI LUCA

SALVADORI FRANK

VALENTI MASSIMO

Non partecipa in quanto assente giustificato il Consigliere Bazzoli Ilario.

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.33 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n. 6 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 1164 del 04/02/2022.

OGGETTO: Art. 170 e 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.: approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e del Bilancio di previsione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e relativi allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo 2011/118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Premesso altresì che la stessa L.P. 18/2015 individua gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Atteso che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo del 2000 n. 267 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

Verificato che, a decorrere dal 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Atteso che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del Decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)":

Preso atto che il protocollo di intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022, sottoscritto in data 16 novembre 2021, ha fissato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 di comuni e comunità in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale. Ha inoltre autorizzato fino a detta data l'esercizio provvisorio.

Appurato poi che in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 30.12.2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021, che proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 al 31 marzo 2022.

Vista la deliberazione consiliare n. 25 del 24.06.2021 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2020.

Atteso che ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 gli enti locali adottano il Documento unico di programmazione (DUP) quale strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali, documento che costituisce presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione e bilancio;

Considerato che è stato conseguentemente modificato il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare la Parte II che disciplina l'ordinamento finanziario e contabile ivi compresa la materia della programmazione;

Visto in particolare l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale:

- entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione;
- il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;
- il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (e sviluppa, individuando gli obiettivi strategici, le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 4 della L.R. 1/1993), la seconda pari a quello del bilancio di previsione, ossia triennale;
- il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni;
- il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;

Precisato in particolare che per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti l'allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 - punto 8.4 - dedicato al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, così come modificato dal DM 20 maggio 2015, prevede l'adozione di un DUP semplificato, ove non compare la suddivisione in sezione strategica e operativa, ma che tuttavia tiene conto della situazione socio-economica del proprio territorio e degli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica;

Fatto rilevare altresì che, secondo le indicazioni del principio contabile applicato 4/1 della programmazione allegato del D.lgs. 118/2011 il DUP 2022-2024 è impostato coerentemente con le Linee programmatiche di mandato 2020-2025;

Richiamata la propria deliberazione n. 83 di data 05 agosto 2021 di approvazione della proposta di DUP 2022-2024 messa a disposizione del Consiglio comunale come previsto dal suddetto art. 170 del D.lgs. 267/2000;

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 37 dd. 21.10.2021 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;

Dato atto che nei termini di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 la Giunta comunale è tenuta a presentare al Consiglio comunale la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, così come previsto dall'art. 170 del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 4/1 della programmazione allegato al D.lgs. 118/2011;

Considerato che con la nota di aggiornamento al D.U.P. 2022-2024 sono stati aggiornati anche il programma triennale del fabbisogno di personale nella quale sono individuati i fabbisogni di personale e il programma triennale delle opere pubbliche;

Precisato che ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 19.07.1990 n. 23 non vi è l'obbligo (ma solo la facoltà) di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, e quindi il Documento Unico di Programmazione non lo comprende; tuttavia i beni e servizi di rilevante importo sono inseriti per la parte straordinaria nel quadro dimostrativo di finanziamento delle spese di investimento inserito alla Nota integrativa del bilancio di previsione 2022-2024 e quelle inerenti la spesa ordinaria risulteranno dal Piano Esecutivo di Gestione;

Considerato che la consegna della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2022-2024 è stata effettuata con nota prot. n. 608 del 21.01.2022 contestualmente al deposito del bilancio di previsione 2022-2024;

Atteso che, relativamente al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, le previsioni d'entrata e di spesa sono state formulate nel rispetto del principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014, principio contabile della programmazione di bilancio;

Verificato che l'elaborazione dell'Allegato a) "Risultato presunto di amministrazione" è avvenuta sulla base del comma 3 dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 "Composizione del risultato presunto di amministrazione", come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti del reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2022, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, per i tributi locali e per i servizi locali, le quali formeranno oggetto di apposito provvedimento, prima dell'approvazione del bilancio di previsione e vanno a costituire allegato al bilancio le relative deliberazioni.

Considerato che la Giunta comunale ha adottato la delibera n. 2 dd. 11.01.2022 ad oggetto: "Tariffe del Servizio idrico integrato. Conferma delle tariffe per il servizio pubblico di acquedotto e per il servizio di fognatura per l'anno 2022 nel Comune di Sella Giudicarie.";

Atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma 3 punto g) del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegata la Nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo;

Vista quindi la Nota integrativa che costituisce allegato al Bilancio di previsione;

Atteso che l'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]";

Rilevato che la legge di bilancio n. 145 dd. 30 dicembre 2018 ha abrogato i vincoli di finanza pubblica e quindi già in fase previsionale gli enti devono rispettare solo gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 267/2000);

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 22 dd. 04.06.2018 con la quale è stata rinviata al 2019 l'adozione della contabilità economico – patrimoniale con approvazione del primo conto economico e stato patrimoniale in riferimento al 2019, entro il 30 aprile 2020;

Richiamata poi la delibera del Consiglio comunale n. 31 dd. 30.07.2019 di rinvio della contabilità economico-patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. con la quale ci si è avvalsi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020;

Considerato che con la legge di bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 è stato abrogato l'obbligo del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; Rilevato quindi che con delibera del Consiglio Comunale n. 6 dd. 26.02.2019 ci si è avvalsi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato come previsto dal comma 3 dell'articolo 233-bis del D.lgs. 267/2000 così come modificato dalla legge 145 del 30 dicembre 2018 essendo il Comune di Sella Giudicarie con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Considerato poi che con delibera del Consiglio comunale n. 12 dd. 18 giugno 2020 si è esercitata la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Rilevato infine che il Regolamento comunale recante linee di indirizzo per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30 giugno 2016, prevede, al punto 2.3 che la spesa massima complessiva per l'affidamento degli incarichi è fissata nei documenti di programmazione economico-finanziaria (bilancio di previsione e provvedimenti in materia), ma anche che nel caso in cui la spesa massima per l'affidamento di incarichi sia disposta con Legge provinciale, o provvedimenti attuativi opera direttamente tale limite, salvo che non si ritenga di fissare limiti inferiori, e ritenuto che la continua introduzione di limiti normativi sempre più stringenti basti a delimitare correttamente il ricorso agli incarichi cosicché si intende rinunciare ad introdurre limiti ulteriori che potrebbero nuocere all'operatività degli uffici, pur fissando un criterio generale come indicato nel dispositivo della presente;

Dato atto che:

- la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 04 dd. 19.01.2022 , ha approvato, la nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione 2022-2024, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati unitamente alla nota integrativa;
- il Revisore del conto ha espresso parere favorevole sulla proposta della nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione e sulla proposta di bilancio ed i suoi allegati con il parere, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, di data 26.01.2022 prot. 781 dd. 27.01.2022, così come previsto dall'art. 43 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e dal vigente Regolamento di contabilità;
- la consegna della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2022-2024 e del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 con relativi allegati ai consiglieri comunali è stata effettuata con nota prot. n. 608 del 21.01.2022;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata);

Visti:

- la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige" e s.m.;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità

nazionale 2017) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali a partire dall'esercizio 2017;

- la circolare della Ragioneria dello Stato 3 ottobre 2018 n. 25;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio;

Visto lo Statuto Comunale.

Attesa la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 49 comma 3 lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;

DATO ATTO dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2:

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della Segretario comunale per la parte relativa al Documento Unico di Programmazione;
- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della delegata responsabile del servizio finanziario per la parte finanziaria dei documenti;
- parere di regolarità contabile, della delegata responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto infine necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento, allo scopo di consentire l'utilizzazione degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2022-2024 fondamentale per la tempestività e l'efficacia dell'azione amministrativa propria del Comune;

Sentita l'illustrazione molto approfondita del Consigliere Luigi Bruno Bianchi il quale, tra l'altro, pone particolare attenzione sul fatto che è previsto un calo di entrate sul Fondo perequativo, destinato anche a peggiorare col passare degli anni, che potrà incidere notevolmente sulla gestione dei prossimi esercizi, ma evidenzia che sono rimaste invariate tutte le tariffe, e si sofferma sulle complesse vicende che riguardano il personale ed il fatto che la situazione porta a prevedere assunzioni in misura inferiore a quanto prospettato in precedenza;

Sentito il Consigliere Giuseppe Bonenti che afferma che allora aveva ragione quando si prospettava un aumento delle aliquote e riteneva che occorresse attendere per vedere se ci potevano essere le condizioni per non aumentarle, osservazione alla quale il Consigliere Luigi Bruno Bianchi obietta che comunque era anche già stata contemplata questa possibilità;

Proseguita la discussione nella quale vengono esposte sia dal Sindaco e sia dai Consiglieri di minoranza varie considerazioni circa le possibili assunzioni alle quali procedere e gli aspetti connessi delle prospettive finanziarie, discussione che però ad un certo punto si accende quando il Consigliere Ivan Bazzoli non concorda sulla ricostruzione del Sindaco di quanto trattato in altre sedute in precedenza, e lamenta il fatto che lo scorso anno è stata approvata una mozione che prevedeva le sedute in videoconferenza, rimasta inattuata e chiede d'ora in poi di essere autorizzato almeno a registrare direttamente le sedute perché rimanga prova di quanto viene trattato, richiesta alla quale il Sindaco risponde negativamente, ritenendo che si possa passare alla videoconferenza ma allestendo adeguatamente una sala, in quanto comunque per riportare le cose è sempre disponibile lo strumento della verbalizzazione; poi il Consigliere Giuseppe Bonenti afferma che la minoranza vuole in primo luogo le sedute in videoconferenza secondo la mozione già approvata, ma visto che non è stato fatto si chiede che si possa comunque registrare, in modo da avere memoria completa di quello che viene detto;

Rilevato che alla domanda del Consigliere Ivan Bazzoli se potrà nelle prossime sedute ad inizio di ogni seduta chiedere di poter registrare, il segretario comunale accennando alla mutevolezza interpretativa sulla questione esprime la necessità di approfondire;

Sentito l'intervento del Consigliere Sandro Bonazza che tornando al discorso delle assunzioni e delle prospettive finanziarie del Comune, evidenzia la necessità di verificare se diminuire le assunzioni programmate;

Sentito il Sindaco che illustra le difficoltà generalizzate nelle assunzioni, soprattutto la difficoltà di reperire personale già specializzato;

Sentito il Sindaco che promuove la votazione sulla proposta della presente deliberazione, che viene espressa con dieci voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano da parte dei consiglieri di maggioranza, e quattro contrari dei Consiglieri di minoranza, voti che si riproducono per dichiarare l'immediata eseguibilità in dieci voti favorevoli, e sempre palesemente espressi per alzata di mano quattro contrari da parte dei consiglieri di minoranza.

Rilevato peraltro da alcuni membri di minoranza che non è stata adeguatamente trattata la parte straordinaria del bilancio, e quindi di fatto si soprassiede alla votazione già espressa;

Sentito il Consigliere Luigi Bruno Bianchi che illustra le spese straordinarie, ma precisa anche che quando saranno riaccertati residui e poi con l'approvazione del rendiconto si potranno avere idee più chiare sulle disponibilità impiegabili, e conclude l'illustrazione ringraziando per il grande e lungo impegno in proposito della Responsabile del servizio finanziario nella predisposizione del bilancio, ringraziamento condiviso dal Sindaco;

Sentito il Consigliere Ivan Bazzoli, il quale evidenzia come su 81 punti degli investimenti almeno 51 vengono dal passato, ragione per cui mancano una corretta programmazione e attuazione;

Sentito il Consigliere Luigi Bruno Bianchi che evidenzia le gravi difficoltà dell'ufficio tecnico, fortemente carente di personale, e la positiva funzione di collaborazione di alcune società partecipate;

Sentito il Sindaco che afferma che comunque le somme si dovranno fare a fine consiliatura;

Sentito ancora il Consigliere Luigi Bruno Bianchi che evidenzia il calo demografico in corso, ed il consigliere Sandro Bonazza che rileva come di fronte alla mancanza di opportunità per i giovani l'amministrazione deve pensare e programmare;

Conclusa la discussione il Sindaco rimette ai voti la deliberazione e vengono espressi gli stessi voti della votazione precedente e quindi il Consiglio con dieci voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano da parte dei consiglieri di maggioranza, e quattro contrari dei Consiglieri di minoranza (Ivan Bazzoli, Giuseppe Bonenti, Giovannini Adriano, Sandro Bonazza)

DELIBERA

1. Di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 (DOCUMENTO 1), predisposta sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in quanto il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
2. Di dare atto che il DUP 2022-2024 contiene il programma triennale del fabbisogno di personale nel quale sono individuati i fabbisogni di personale, che peraltro potrà essere oggetto di specifico aggiornamento in corso di esercizio e il programma triennale delle opere pubbliche;
3. Di precisare che ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 19.07.1990 n. 23 non vi è l'obbligo (ma solo la facoltà) di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, e quindi il Documento Unico di Programmazione non lo comprende; tuttavia i beni e servizi di rilevante importo sono inseriti per la parte straordinaria nel quadro dimostrativo di finanziamento delle spese di investimento inserito alla Nota integrativa del bilancio di previsione 2022-2024 e quelle inerenti la spesa ordinaria risulteranno dal Piano Esecutivo di Gestione;
4. Di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 unitamente a tutti gli allegati (DOCUMENTI A - B), che comprendono tutti i documenti previsti dalla normativa , che formano parte integrante ed essenziale della deliberazione, redatto

secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e s.m., con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

PARTE ENTRATA	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 – Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	979.500,00	979.500,00	979.500,00
TITOLO 2 – Trasferimenti correnti	1.329.758,77	1.187.667,00	1.057.442,00
TITOLO 3 – Entrate extratributarie	2.813.820,00	2.799.320,00	2.799.320,00
TITOLO 4 – Entrate in conto capitale	6.892.960,14	1.450.000,00	450.000,00
TITOLO 5 – Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.544.000,00	2.544.000,00	2.544.000,00
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
TOTALE	14.660.038,91	9.060.487,00	7.930.262,00
<hr/>			
PARTE SPESA	2022	2023	2024
TITOLO 1 – Spese correnti	4.982.451,91	4.795.860,14	4.665.635,14
TITOLO 2 – Spese in conto capitale	6.837.960,14	1.425.000,00	425.000,00
TITOLO 3- Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 – Rimborso di prestiti	195.626,86	195.626,86	195.626,86
TITOLO 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	2.544.000,00	2.544.000,00	2.544.000,00
TOTALE	14.660.038,91	9.060.487,00	7.930.262,00

- Di allegare alla presente il DOCUMENTO C che contiene le delibere assunte prima dell'approvazione del bilancio , per l'esercizio 2022, relative alle tariffe, alle aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, per i tributi locali e per i servizi locali;

6. Di dare atto che l'Organo di revisione ha espresso in data 26.01.2022 prot. 781 dd. 27.01.2022 sulla nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 e sul bilancio di previsione e relativi allegati parere favorevole (DOCUMENTO D);
 7. Di dare atto che con delibera del Consiglio comunale n. 12 dd. 18.06.2020 ci si è avvalsi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.;
 8. Di dare atto che con delibera del Consiglio comunale n. 6 dd. 26.02.2019 ci si è avvalsi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato come prevista dal comma 3 dell'articolo 233-bis del D.lgs. 267/2000 così come modificato dalla legge 145 del 30 dicembre 2018 essendo il Comune di Sella Giudicarie con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
 9. Di stabilire che gli incarichi disciplinati dal regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30 giugno 2016, possono essere conferiti attingendo agli stanziamenti per prestazioni di parte corrente, o agli stanziamenti utilizzabili in relazione alle finalità di parte straordinaria, col solo limite di spese determinato dalla disponibilità effettiva e dall'ammontare degli stanziamenti, ma nel rispetto dei limiti fissati con la normativa provinciale applicabile in materia di contratti pubblici e in materia di finanza locale;
 10. Con apposita votazione, a voti palesemente espressi per alzata di mano favorevoli 10 e 4 contrari (i consiglieri di minoranza presenti) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esegibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 ;
 11. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 12. opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 2/2018;
- ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto,

Al presente verbale vengono uniti i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Al presente verbale allegati i documenti ed allegati richiamati espressamente nel dispositivo

Sottoscritto Digitalmente, la Consigliera delegata alla firma Susan Molinari

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esegibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi. Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.